TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 571 **DEL 08/02/2023**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 28

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 11-404/2018 DELL'11/01/2018. PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETA': INNOVA ECOSERVIZI SRL
SEDE LEGALE: Via Donatello, 69 – MAPPANO
Sede operativa: Corso Cuneo, snc – Venaria Reale
P. IVA: 10171610016 POS. N. 022938

Il Dirigente del la Direzione

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 11 - 404/2018 del 11/01/2018 è stato emanato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla società INNOVA ECOSERVIZI s.r.l. per l'installazione di Corso Cuneo, SNC, nel Comune di Venaria Reale. Presso l'installazione la Società effettua recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi rientrante nell'attività 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "*accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg";*
- in data 17/08/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BATC *Best Available Techniques Conclusions*) per il trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT *Reference Document for Waste Treatment;*
- in data 11/04/2022, con nota di prot. CMTo n. 49584, è stato comunicato da parte di Città Metropolitana l'avvio del procedimento di riesame come previsto dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assegnando al Gestore il termine di centoventi giorni per l'invio della documentazione;
- in data 27/06/2022, con nota di prot. CMTo n. 84772, la Società trasmetteva la documentazione necessaria per il riesame dell'AIA. Alla documentazione la Società allegava una relazione sullo stato di applicazione delle BATC, comunicando anche alcune variazioni rispetto alla situazione già autorizzata, nel dettaglio:

- ampliamento del capannone e conseguente modifica del perimetro e della superficie complessiva dello stabilimento;
- rinuncia ad alcuni codici di rifiuti, tra cui i rifiuti liquidi per i quali era previsto il deposito in serbatoi;
- eliminazione della vasca di raccolta dei pozzetti ciechi a servizio dell'area di scarico da ATB;
- eliminazione dei serbatoi e dei relativi punti di emissione in atmosfera (E2, E3, E4 ed E5);

- eliminazione dell'area travaso, rinuncia allo stoccaggio dei rifiuti organici e conseguente eliminazione del punto di emissione in atmosfera E6;
- revisione delle modalità di rifornimento gasolio mediante predisposizione di mezzi mobili;
- eliminazione dell'area di lavaggio automezzi;
- predisposizione area di stoccaggio esterna di rifiuti non pericolosi;
- revisione del *lay-out* complessivo dell'impianto, comprendente modifiche all'impianto di trattamento meccanizzato dei rifiuti.

- in data 07/07/2202, con nota di prot. CMTo n. 90360, è stata indetta una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona la cui seduta è stata convocata per il 27/07/2022. Nella nota di indizione si è dato atto che il procedimento di riesame ha la doppia valenza di rinnovo periodico e adeguamento alle BATC;
- in data 27/07/2022 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il riesame dell'AIA. Come emerge dal verbale trasmesso agli intervenuti, nel corso della seduta i rappresentanti degli Enti convocati hanno espresso il loro assenso unanime al rilascio del riesame dell'AIA. La Conferenza ha, tuttavia, ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa di dettaglio; la formalizzazione di quanto richiesto è stata dettagliata nel verbale della conferenza dei servizi, trasmesso con nota del 17/08/2022 di prot. CMTo n. 108850, assegnando il termine di 30 giorni per l'invio della documentazione integrativa;
- in data 05/08/2022, con nota di prot. CMTo n. 105247, la Società trasmetteva alcune integrazioni spontanee riguardanti più in dettaglio il confronto fra le attività a progetto e le BAT di riferimento, nonché il piano di gestione delle emissioni odorigene potenzialmente generabili dall'attività;
- in data 17/08/2022 con nota di prot. CMTo n. 108690, la Direzione scrivente comunicava alla società che *in sede di Conferenza dei Servizi si era già verificato il generale allineamento dell'installazione alle BATC ed il rispetto dei BAT-AEL, e quindi risultava ottemperato quanto previsto dall'art. 29 octies, fatta salva l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi che non avrebbero modificano la conclusione generale appena esposta.* Veniva inoltre sottolineato che *il procedimento di adeguamento è dovuto dall'Amministrazione che procede al riesame, ma che l'adeguamento deve avvenire autonomamente da parte dall'azienda, anche con il silenzio dell'Amministrazione; questo significa che anche ove l'Amministrazione non dovesse procedere all'emanazione dell'atto nei tempi previsti, i livelli di prestazione, i valori limite di emissione e le tecniche da applicare sono comunque cogenti per l'azienda*. In conclusione si aggiungeva che, *fino all'emanazione dell'atto che conclude il riesame, per tutte le altre condizioni applicative, il provvedimento autorizzativo precedentemente adottato resta in vigore*;
- in data 16/09/2022, con nota di prot. CMTo n. 120342, la Società trasmetteva parte della documentazione richiesta, integrata successivamente con nota di prot. CMTo n. 132771 del 21/10/2022 e con nota di prot. CMTo n. 158181 del 30/11/2022; in quest'ultima, la Società informava di non essere ancora in possesso del nulla osta allo scarico in bealera richiesto al Comune di Venaria Reale;
- in data 23/12/2022, con nota di prot. CMTo n. 168611, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera formalizzava il proprio parere di competenza in merito al confronto con le BATC in materia di emissioni in atmosfera;
- in data 27/12/2022, con nota di prot. CMTo n. 169313, come da accordi presi con la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera, la Società trasmetteva l'aggiornamento della tavola relativa alle reti idriche del sito, così come già depositata presso il Comune di Venaria Reale in data 23/12/2022;
- in data 03/01/2023, con nota di prot. CMTo n. 1000, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera infomava che *nulla osta all'immissione delle acque di prima pioggia e di quelle eccedenti la prima pioggia in strati superficiali del sottosuolo.*
- in data 31/01/2023, con nota di prot. CMTo n. 15845, la Società trasmetteva integrazioni spontanee esplicitando l'area di stoccaggio relativa ai rifiuti metallici, denominata Area 1 – EST1.

Considerato che:

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di AIA rilasciata alla Società INNOVA ECOSERVIZI sono state pubblicate, in data 17/08/2018, le BATC (*BAT Conclusions* o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT *Reference Document for Waste Treatment.* Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 11/04/2022, con nota di prot. CMTo n. 49584, la Direzione scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico per l'installazione in oggetto, nella documentazione di riesame la Società ha allegato una specifica relazione sullo stato di applicazione delle BATC all'installazione;
- a seguito dell'acquisizione di nuovi lotti da parte della Società, il complesso sarà realizzato in 3 *step* funzionali successivi, così suddivisi:

- *Step 1 (*Lotto 1 e Lotti 4 e 5a di recente acquisizione) → comprendente l'Area denominata 1 adibita alla gestione dei rifiuti in area coperta e scoperta ed i piazzali circostanti il capannone dell'Area 1. Tale step è attualmente in fase di realizzazione.

- *Step 2* (Lotto 2, Lotto 2a e Lotto 2b, Lotto 5b) → comprendente la reception, il refettorio, il deposito dei mezzi d'opera ed i piazzali circostanti il capannone. Tale step sarà realizzato circa 12 mesi dopo la realizzazione dello step 1.

- *Step 3* (Lotto 3) → comprendente l'Area denominata 2 adibita alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'officina riparazione veicoli ed i piazzali circostanti il capannone dell'Area 2. Tale step sarà realizzato circa 12 mesi dopo la realizzazione dello step 2.

La suddivisone funzionale in lotti dello stabilimento è riportata alla Sezione 6 dell'Allegato;

- in data 17/08/2022 con nota di prot. CMTo n. 108690, la Direzione scrivente comunicava alla società che c*on lo strumento della Conferenza dei Servizi si era già verificato l'allineamento dell'installazione alle BATC ed il rispetto dei BAT-AEL*, e che quindi risultava *ottemperato quanto previsto dall'art. 29 octies, fatta salva l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi che non avrebbero comunque modificano la conclusione*;
- alla data di rilascio del presente provvedimento le attività autorizzate con D.D. n. 11 - 404/2018 del 11/01/2018 non sono ancora state avviate, cosi come dichiarato dalla Società nell'istanza trasmessa il 27/06/2022 con nota di prot. CMTo n. 84772;
- il presente atto costituisce determinazione conclusiva, e ha la duplice valenza di riesame per rinnovo periodico e per la verifica dello stato di applicazione delle BATC oltre che dei relativi adeguamenti, nonché approvazione delle modifiche richieste;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- l'attività svolta dalla INNOVA ECOSERVIZI s.r.l. presso l'installazione di corso Cuneo SNC nel Comune di Venaria Reale è ascrivibile alla categoria 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ossia *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate all'allegato I, ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso nel corso dell'istruttoria;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società alla data di rilascio del presente provvedimento non risulta, al momento, in possesso di un Sistema di Gestione integrato Qualità Ambiente

e Sicurezza, con riferimento agli standard delle norme ISO di settore. Al proposito è intenzione della società dotarsi di un *sistema di gestione ambientale entro 2 mesi e successivamente certificato entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;*

- le BATC relative agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua (BAT 6, 7 e 20) non sono applicabili poiché presso l'installazione non sono attivi punti di scarico dei reflui, ma solo acque reflue domestiche recapitate in pubblica fognatura;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, presso l'installazione è presente un unico punto di emissione (E1) che, a seguito della modifica che verrà licenziata con il presente provvedimento, sarà posto a servizio della linea di selezione meccanizzata dei rifiuti. L'impianto di aspirazione è costituito da n. 3 cappe aspiranti poste in serie e rispettivamente relative a:

- raccolta della polvere fine al di sotto del vibrovaglio,
- punto iniziale e punto finale di caduta polveri dal nastro trasportatore nel vibrovaglio;

- con riferimento alla BAT 8, per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici (assimilabile alla lavorazione afferente al camino E1) alcune sostanze da prendere in considerazione sono tali solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, le stesse siano considerate rilevanti nei flussi degli scarichi gassosi. E' questo il caso di ritardanti di fiamma bromurati, metalli e metalloidi - tranne mercurio, PCB diossina simili e PCDD/F, che nel caso in esame sono quindi da escludersi. Altri parametri quali le polveri totali, risultano da monitorarsi ogni 6 mesi, solo per il primo anno e successivamente ogni tre anni, come reso nelle prescrizioni riportate nella Sezione 4 dell'Allegato.

Il Gestore ha proposto di installare un sistema di abbattimento con ciclone e filtro a maniche sulla linea di selezione meccanizzata collegata al camino E1, in linea con quanto previsto dalla BAT 25;

- per quanto riguarda le emissioni odorigene (BAT 10, 12 e 13), la Società dichiara di rinunciare alla gestione di rifiuti quali vernici e pitture, asfalto, terre, rocce e sabbie, carboni attivi, scarti organici, oli ed emulsioni, acque di lavaggio, solventi e fanghi, potenzialmente in grado di generare odori.

Inoltre, considerata *la natura e la tipologia degli altri rifiuti conferibili all'impianto, nonché la localizzazione delle lavorazioni, che verranno svolte esclusivamente al coperto…..*la Società *non prevede in condizioni ordinarie la generazione di molestie olfattive derivanti dalle attività di gestione a progetto. Gli eventi che possono dare origine alla formazione di emissioni olfattive sono quindi limitati a:*

- ricezione di carichi non conformi
- ricezione di carichi costituiti da tracce di rifiuti organici putrescibili (ad esempio cassettame contenente residui di prodotti alimentari).

In tali casi la Società dichiara che metterà in atto opportune procedure che costituiranno parte integrante delle istruzioni operative di riferimento nel sistema di gestione ambientale ISO 14001 da adottarsi con le tempistiche più sopra riportate;

- in materia di emissioni diffuse (BAT 14), la Società riporta che *le attività che possono potenzialmente originare emissioni diffuse sono:*

- triturazione dei rifiuti;
- selezione meccanizzata dei rifiuti.

Per cui verranno *adottati idonei accorgimenti tecnico/gestionali che prevedono:*
- sistema di nebulizzazione di acqua sulla camera di triturazione;
- aspirazione della linea di selezione mediante cappe collegate a sistema di abbattimento (ciclone e filtro a maniche) previa emissione in atmosfera mediante Camino E1;

- relativamente alle emissioni di rumore e vibrazioni (BAT 17 e 18), il gestore dichiara che *entro i primi 30 giorni di esercizio a regime dell'impianto* verrà effettuata *una valutazione della pressione acustica generata, al fine di verificare l'effettiva assenza di pressioni acustiche significative verso l'esterno,* e che *nell'ambito della scelta di nuovi macchinari uno dei criteri preferenziali di scelta* sarà *relativo al basso livello di rumorosità dell'apparecchiatura;* verranno *inoltre previsti, ove possibile, sistemi di insonorizzazione atti a mitigare le emissioni acustiche verso l'esterno;*
- relativamente al trattamento meccanico de rifiuti (BAT 25, 26, 27 e 28), è prevista l'aspirazione ed il

trattamento, mediante ciclone e filtro a maniche, delle emissioni generate dalla linea di selezione; la Società riporta che *le aree di deposito e movimentazione dei rifiuti verranno pulite regolarmente e comunque quando ritenuto necessario e che i rifiuti saranno ispezionati sia all'ingresso in impianto, anche in merito al tenero di radioattività, che prima dell'avvio alla linea di selezione/trattamento.*

Controlli ambientali e relazione di riferimento

- l'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio od in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata.
- Secondo quanto previsto dal DM 272/2014, con nota di prot. CMTo n. 84772 del 27/06/2022, la società dichiarava l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Aspetti legati alla sicurezza del sito

- secondo quanto dichiarato dal gestore, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 in materia di aziende a rischio di incidente rilevante. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- in merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, si prescrive in seguito il subordino dell'inizio dell'attività all'ottenimento dell'opportuno certificato.

Rilevato che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa a favore della conclusione positiva del procedimento;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate da parte del Sindaco sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.S.;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Società non è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001, ciò rileva ai fini delle cadenze con cui verrà effettuato il riesame con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dieci anni dal rilascio della presente determinazione.

Rilevato inoltre che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame e di aggiornamento dell'AIA che sono risultati congrui;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 11/04/2022, di prot. CMTo n. 49584, l'AIA rilasciata alla Società INNOVA ECOSERVIZI e da ultimo autorizzata con provvedimento n. 11 - 404/2018 del 11/01/2018 relativa all'installazione di Corso Cuneo, SNC nel Comune di Venaria Reale;
- dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT *Conclusions*, non sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 3 del dispositivo;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nella Sezione 5 dell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto dell'esito dello screening, redatto secondo la procedura individuata dall'allegato I al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-*bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0902Ob19 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, la parte IV in materia di gestione rifiuti e la parte V in materia di emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'obiettivo di PEG 0902Ob19;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società INNOVA ECOSERVIZI S.r.l. con provvedimento n. 11 - 404/2018 del 11/01/2018 relativa all'installazione di Corso Cuneo, SNC nel Comune di Venaria Reale;
2. **di dare atto** che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT *Conclusions*, non sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione;
3. **di prendere atto**, inoltre, delle modifiche comunicate dalla Società con la documentazione di riesame e descritte dettagliatamente nelle premesse del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.;

5. **di subordinare** l'inizio dell'attività al rilascio del nulla osta allo scarico in bealera già richiesto al Comune di Venaria;
6. **di subordinare** l'inizio dell'attività di recupero R3 (trasformazione dei rifiuti in EoW) dei rifiuti di carta e cartone all'ottenimento e trasmissione alla scrivente Direzione, della certificazione di cui al Regolamento ISO 9001;
7. **di stabilire** che la realizzazione di quanto riportato nel progetto allegato all'istanza del 11/04/2022 e s.m.i. e con riferimento alla gestione dei rifiuti dovrà avvenire, secondo le seguenti fasi (con tale termine viene identificata la costruzione delle opere direttamente attinenti alla gestione rifiuti):

- **Fase I**: Costruzione e gestione dell'Area 1 (Lotti 1, 4, 5a) – già identificata in premessa come step 1 -

- comprende l'area adibita alla gestione dei rifiuti in area coperta e scoperta ed i piazzali circostanti il capannone dell'Area 1. Tale area è attualmente in fase di realizzazione;
- sarà messo in esercizio il punto di emissione in atmosfera per le attività derivanti dalla selezione meccanizzata ed afferente al camino E1.

- **Costruzione del comparto di servizio (già identificata in premessa come step 2)** reception, uffici logistica, spogliatoi, refettorio, alloggio per il custode etc.. di cui ai lotti 2a, 2b e 5b, non adibito alla gestione rifiuti .
- **Fase II:** Costruzione e gestione dell'Area 2 (Lotto 3) - già identificata in premessa come step 3 -

- comprende l'area adibita alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'officina riparazione veicoli ed i piazzali circostanti il capannone dell'Area 2. Tale area sarà realizzata circa 12 mesi dopo la realizzazione delle opere a servizio dell'impianto (reception, ecc.) di cui sopra;

8. **con riferimento alla Fase 1:**

di stabilire che l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla **Fase I** - Costruzione e gestione dell'Area 1 (Lotti 1, 4, 5a), resta subordinato alla trasmissione di una

dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto di gestione dei rifiuti è stato realizzato in conformità al progetto approvato.
Di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di invio della dichiarazione di cui sopra, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., calcolate sulla base dei quantitativi dei rifiuti in stoccaggio previsti per la Fase I. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata e relativa alla fase di che trattasi, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Amministrazione provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è dovuta la comunicazione nella quale deve essere indicata la data di inizio dell'attività autorizzata;

9. **con riferimento alla Fase II:**

di stabilire che l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla **Fase II** - Costruzione e gestione dell'Area 2 (Lotto 3), resta subordinato:
- all'ottenimento del Permesso a Costruire;
- alla trasmissione di una dichiarazione a firma di professionista abilitato che attesti che l'impianto di gestione dei rifiuti è stato realizzato in conformità al progetto approvato.

Analogamente alla fase I, **di disporre che**, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di invio della dichiarazione di cui sopra, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'esercizio, calcolate sulla base dei quantitativi dei rifiuti in stoccaggio come modificati dalla realizzazione della Fase II. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata e relativa alla fase di che trattasi, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Amministrazione provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è dovuta la comunicazione nella quale deve essere indicata la data di inizio dell'attività autorizzata;

10. di stabilire che **entro 30 gg. dalla data di avvio dell'attività sia della Fase I che della Fase II,** come proposto dalla Società, dovrà provvedere ad effettuare una campagna di misurazione del rumore e, qualora emergessero criticità, ad individuare e porre in essere le misure per una loro completa risoluzione. I rilevi nonché la descrizione delle misure di contenimento adottate dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Città Metropolitana di Torino, Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, ARPA e Comune sede dell'impianto;
11. **di confermare ed aggiornare,** per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
12. **di stabilire** i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
13. **di individuare** le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. **di stabilire** le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate genericamente alla Sezione 5 e nelle singole Sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
15. **di disporre** che entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano aggiornati e trasmessi alla Direzione in intestazione:

- il Piano di Emergenza Interno;

- il piano di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi;

16. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla trasmissione del presente provvedimento **dovrà essere comunicato** il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
17. **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
18. **di stabilire** che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;
19. **di disporre** che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

20. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

La presente autorizzazione corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.
L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 08/02/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La sezione dell'impianto destinata alla gestione dei rifiuti sarà composta da due aree distinte, destinate rispettivamente a:

FASE I - AREA 1 (- LINEA DI SELEZIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI

In questa area si svolgeranno attività di:
- messa in riserva **R13** e recupero **R12** di rifiuti non pericolosi recuperabili (carta, plastica, legno, materiali misti da demolizione, etc..);
- recupero **R3** (cessazione dalla qualifica di rifiuto) di rifiuti di carta e cartone;
- messa in riserva **R13** e deposito preliminare **D15** di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non recuperabili.

Le attività di selezione e cernita dei rifiuti recuperabili si dividono nelle seguenti fasi:
- Selezione grossolana a terra
- Triturazione per riduzione volumetrica
- Vagliatura.

Nello specifico le lavorazioni consisteranno in:
- scarico del materiale a terra;
- selezione manuale a terra con ausilio del caricatore semovente per la cernita di grossa pezzatura non processabile sull'impianto;
- carico via caricatore semovente del materiale così selezionato nella tramoggia del trituratore;
- triturazione a coltelli del materiale per riduzione della pezzatura;
- scarico del materiale su nastro bi-direzionale per il conferimento del materiale in direzione del vibro-vaglio o allo scarico a terra:
  a. scarico a terra. Questo flusso sarà attivato:
     i. qualora il vibro-vaglio sia momentaneamente guasto o in manutenzione;
     ii. per materiali non processabili nel vibro-vaglio;
     iii. termina la lavorazione del materiale in oggetto.
  b. scarico del materiale su nastro per vibro-vaglio. Questo flusso sarà attivato:
     i. per tutti i materiali ulteriormente separabili
- separazione su vibrovaglio per dimensione. Da questo flusso si otterranno due output:
  a. materiale fine scaricato a terra. Termina la lavorazione del materiale in oggetto;
  b. materiale più grossolano inviato a un nastro trasportatore per la separazione dei metalli.
- separazione dei metalli attraverso apposito deferizzatore che darà due out-put:
  a. metalli scaricati a terra. Termina la lavorazione del materiale in oggetto;
  b. altro materiale scaricato a terra in cumulo. Sulla base della destinazione finale del materiale, questo potrà:
     i. terminare la lavorazione;
     ii. subire un processo di riduzione volumetrica tramite pressatura;

- riduzione volumetrica tramite pressatura;
- carico sul bilico per invio presso destinazione finale.

Le attrezzature che compongono il nuovo IMPIANTO DI SELEZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA sono le seguenti:

- **Nastri trasportatori:**

  - con struttura metallica e tappeti in gomma, sostenuti da rulli in acciaio e trascinati da rulli in plastica sagomati;

  - a tapparella metallica, rivestita in gomma e trascinata da catena;
- **Trituratore** fisso con motore elettrico a corrente alternata, dotato di apposito nebulizzatore;
- **Vibro vaglio** 3D combi con sistema *flip-flow* e trasmissione bi-albero;
- **Deferizzatore** installato in linea con il nastro trasportatore di alimentazione in modo da prevenire danni al tappeto sottostante;
- **Pressa** costituita da una camera di compattazione con un coltello ad incastro e un canale di uscita a trapezio per aumentare la densità del prodotto pressato ed avrà una potenzialità oraria media di 15 t/h.

FASE II - AREA 2

In questa area si svolgeranno attività di:
- messa in riserva **R13,** recupero **R12** e deposito preliminare **D15** di rifiuti speciali **pericolosi e non pericolosi.**

Il settore dell'impianto denominato "Area 2" sarà destinato alla messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in diverse modalità:

- Confezionati (fusti, pedane, cassonetti, etc..), a terra o su pedana;
- Sfusi in cassone *containers.*

Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Classificazione merceologica	Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
Apparecchiature elettroniche	160214	apparecchiature fuori uso	Pedane, cassonetti, cassoni, big bags	Area 2B	20	3.000	R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso					
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso					
	160213*	apparecchiature fuori uso	Pedane, cassonetti, cassoni, big bags		15	3.000	R13
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					
	160211*	apparecchiature fuori uso					
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso					
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Cassonetti				
Toner	080318	toner per stampa esauriti	Pedane, fusti, cassonetti, big bags	Area 2A	5	50	R13
Colle e adesivi	080410	adesivi e sigillanti di scarto	Pedane, fusti, cassonetti, big bags	Area 2A	5	50	R13, D15
Materiali abrasivi di scarto	120117	residui di materiale di sabbiatura	Pedane, fusti, cassonetti, big bags	Area 2A	15	300	R13, D15
Filtri e materiali assorbenti	150203	assorbenti	Pedane, fusti, cassonetti, cassoni, sfusi, big bags	Area 2E	60	3.000	R12, R13, D15
	150202*	assorbenti			30	4.500	R12, R13, D15
	160107*	filtri dell'olio					
Sfalci e potature	200201	rifiuti biodegradabili	Cassoni	Area 2E	30	1000	R12, R13

Classificazione merceologica	Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
Pile e batterie	160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Pedane, fusti, cassonetti, big bags	Area 2A	5	300	R12, R13
	160605	altre batterie e accumulatori					
	160601*	batterie al piombo	cassonetti	Area 2D	30	1.000	R12, R13
	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01	Fusti, cassonetti, cassoni, big bags	Area 2A			
	160602*	batterie al nichel-cadmio					R13
Inerti	170504	terra e rocce	Fusti, cassonetti, big bags	Area 2E	500	15.000	R13, D15
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01					
	200303	residui della pulizia stradale					
Imballaggi contenenti sostanze pericolose	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Pedane, cassonetti, cassoni, sfusi, big bags	Area 2E	190	10.000	R12, R13
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto)	Pedane, fusti, cassonetti, big bags	Area 2A	10	500	R13, D15
Materiali isolanti	170604	materiali isolanti	Pedane, cassonetti, cassoni, big bags	Area 2E	1	3.000	R12, R13, D15
Rifiuti solidi misti	160304	rifiuti inorganici	Pedane, cassonetti, cassoni, big bags	Area 2A	20	300	R13, D15
Rifiuti inerti da avviare a recupero	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento	Sfusi	Area 1 – EST 1 (limitatamente a 170904 anche in INT3)	400	2.000	R13
	170101	Cemento					
	170102	Mattoni					
	170103	mattonelle e ceramiche					

Classificazione merceologica		Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
		170107	miscugli di cemento					
		170802	materiali da costruzione a base di gesso					
		170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione					R12, R13
Rifiuti da avviare a selezione su linea meccanizzata	Cavi	170411	cavi	Cassonetti, cassoni, sfusi	Area 1 EST 1 EST 2 INT 1 INT 2 INT 3 INT 7 INT 8 INT 9	1300	50.000	R12, R13
	Plastica	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Sfusi				R12, R13
		040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura					
		040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate					
		070213	rifiuti plastici					
		070299	rifiuti non specificati altrimenti					
		120105	limatura e trucioli di materiali plastici					
		150102	imballaggi di plastica					
		160103	pneumatici fuori uso					
		160119	Plastica					
		160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05					
		191204	plastica e gomma					
		200139	Plastica					
	Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	Sfusi	Area 1 EST1 - EST2 INT1 - INT2			R12, R13
		030105	segatura					
		030301	scarti di corteccia e legno					
		150103	imballaggi in legno					

Classificazione merceologica		Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
		170201	Legno					
		191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					
		200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		INT3 – INT8 INT9			
		200302	rifiuti dei mercati (limitatamente al cassettame in legno)					
	Tessili	040221	rifiuti da fibre tessili grezze	Sfusi	Area 1 EST1 - INT1 INT2 – INT3 INT7 – INT8 INT9			R12, R13
		040222	rifiuti da fibre tessili lavorate					
		150109	imballaggi in materia tessile					
		191208	Prodotti tessili					
		200110	Abbigliamento					
		200111	Prodotti tessili					
	Misti	150105	Imballaggi compositi	Sfusi	Area 1 EST1 INT1 – INT2 INT3 – INT7 INT8 - INT9			R3, R12, R13
		150106	imballaggi in materiali misti					
		191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti					R12, R13
		200301	rifiuti urbani non differenziati					
		200302	Rifiuti di mercati					
		200307	rifiuti ingombranti					
	Carta	150101	imballaggi di carta e cartone	Sfusi	Area 1 INT1 – INT2 INT3 – INT7 INT8 - INT9			R3, R12, R13
		191201	carta e cartone					
		200101	carta e cartone					
	Vetro	101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Cassonetti, cassoni, big bags	Area 1 INT1			R12, R13

Classificazione merceologica		Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
Rifiuti da selezione a terra		150107	imballaggi di vetro		EST1			
		101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11					
		191205	Vetro					
		160120	Vetro					
		170202	Vetro					
		200102	Vetro					
	Metalli	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	Cassoni, sfusi	Area 1 EST1			R12, R13, D15
		120103	limatura					R12, R13
		120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi					R12, R13, D15
		120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi					R12, R13
		110501	Zinco solido		Area 1 EST1 INT1 INT3 INT6			R12, R13
		120199	rifiuti non specificati altrimenti					
		150104	imballaggi metallici					
		160116	serbatoi per gas liquefatto					
		160117	metalli ferrosi					
		160118	metalli non ferrosi					
		160122	componenti non specificati altrimenti					
		170401	rame					
		170402	Alluminio					
		170403	Piombo					
		170404	Zinco					
		170405	ferro e acciaio					
		170407	metalli misti					

Classificazione merceologica	Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	C max di deposito (t)	Quantità gestite (t/a)	Attività
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
	190118	rifiuti della pirolisi					
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
	191202	metalli ferrosi					
	191203	metalli non ferrosi					
	200140	Metalli					
Rifiuti cimiteriali	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Cassoni, sfusi	Area 1 EST1 INT1	100	1000	R12, D15
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137					
	200140	Rifiuti di metallo					
	200203	Altri rifiuti non biodegradabili					
	200301	Rifiuti urbani non differenziati					

	Area 1	Area 2	Totale
C max di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	1800	661	2461
C max di stoccaggio rifiuti pericolosi (t)	0	275	275
C max di stoccaggio rifiuti complessiva(t)	1800	936	2736

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Innova Ecoservizi S.r.l. con nota pervenuta il 27/06/2022, prot. CMTo n. 84772 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

1. le tipologie di rifiuti per le quali la Società Innova Ecoservizi S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare con operazioni accessorie e recupero (operazioni D15, R3, R12 e R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 2 del presente allegato;
2. le tipologie di rifiuti, la capacità massima di deposito, di trattamento e movimentazione dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente Sezione 2;
3. nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
4. i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori e odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
5. tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice EER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
6. i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
7. tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne);
8. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
9. presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;

10. nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
11. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
12. deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
13. presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
14. il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
15. **il conferimento in impianto di pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

    - deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

    - nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

    - i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;

    - i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;

    - presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

16. **in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

    - nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;

    - a superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

    - le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la

pericolosità dei rifiuti stoccati;

- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi;

17. **Cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone (attività R3) – tali prescrizioni assumeranno efficacia nel momento in cui la società avrà ottemperato alla prescrizione di cui al p.to 6 del determinato** (*di subordinare l'inizio dell'attività di recupero R3 - trasformazione dei rifiuti in EoW - dei rifiuti di carta e cartone all'ottenimento e trasmissione alla scrivente Direzione, della certificazione di cui al Regolamento ISO 9001*);

Per comodità di lettura si intende inoltre richiamare il rispetto del disposto del D.M. 188/2020 in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto di carta e cartone Tali intendimenti costituiscono *prescrizione* al presente provvedimento.

- L'accertamento di conformità a tali requisiti avviene per lotto, definito nella quantità di 5.000 tonnellate di prodotto realizzato in modo uniforme e, in ogni caso non superiore a 6 mesi di produzione;

- il controllo del raggiungimento della quantità di 5.000 tonnellate avverrà mediante monitoraggio periodico (mensile);

- l'accertamento di conformità è affidato a laboratorio certificato secondo la norma ISO 9001, che effettua il prelievo dei campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;

- il piano di campionamento è riportato su apposita modulistica del sistema integrato qualità e ambiente;

- con l'ottenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, i tempi di conservazione del campione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, sono ridotti a 6 mesi. Il campione prelevato di carta e cartone e le modalità di conservazione del campione medesimo sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi, in sacchi in PE depositati al riparo dagli agenti atmosferici, identificati con data di prelievo e qualità UNI 643 contenuta;

- il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 188/2020 è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dichiarazione di Conformità - DDC) ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del DM 188/2020 e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La DDC può essere stilata in formato elettronico e viene conservata presso l'impianto o la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Sezione 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerando che le attività svolte presso l'installazione in esame possono considerarsi assimilabili al Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici [….] previsto dalle categorie AIA dell'Allegato VIII, le relative BATC possono essere considerate come linea guida di massima per la verifica della gestione delle emissioni in atmosfera.

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti e le attività autorizzati, ivi compresi i sistemi di abbattimento delle emissioni, devono essere realizzati e gestiti conformemente alle condizioni individuate dall'Autorità competente nel presente provvedimento, sulla base del progetto presentato e degli atti istruttori, in modo da garantire – nei periodi di normale funzionamento - il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente sezione;
2. I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissioni della presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario di sostanze inquinanti che non devono essere superati nelle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività o dagli impianti, in condizioni normali (temperatura pari a 0 °C e pressione di 0,101 MPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche.
4. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad **ispezioni periodiche** e alle operazioni di manutenzione **ordinaria** con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni **straordinarie** ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.
5. Il Gestore deve annotare l'esito delle ispezioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi di contenimento delle emissioni e dei relativi sistemi di controllo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, su apposito registro, di cui al successivo punto **8**.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle attività svolte.

PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Il Gestore deve verificare l'integrità dei filtri a maniche installati mediante ispezioni visive da eseguirsi con cadenza almeno annuale. L'esito di tali ispezioni, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto **8**.

8. Il Gestore deve annotare gli eventi di cui ai punti precedenti su apposito registro, compilato in conformità allo schema di cui alle Appendici 2 e 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto presso l'installazione a disposizione degli Enti preposti al controllo con uno storico di almeno due anni.

MESSA IN ESERCIZIO E MONITORAGGIO DI COMPETENZA DEL GESTORE

9. La **data di messa in esercizio** per gli impianti nuovi, (**linea** afferente al Camino E1) deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Sindaco con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il termine **massimo** per la **messa a regime** degli impianti/attività è stabilito in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.

10. Ai fini del **monitoraggio** di competenza del gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione iniziale** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/attività, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni della presente Sezione. Tale periodo deve essere individuato in **uno giorno** dei primi **trenta giorni** decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti/attività.

11. Ai fini del **monitoraggio periodico (laddove previsto)** di competenza del Gestore (ex art. 269 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve essere effettuata la **misurazione** delle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti/linee, seguendo la periodicità indicata nella colonna "frequenza monitoraggi" del Quadro Emissioni della presente sezione, a partire dall'ultimo effettuato.

12. È consentito al Gestore, per motivate **ragioni produttive e/o meteorologiche**, differire la data prevista per l'esecuzione delle misurazioni delle emissioni salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte - comprensiva della nuova data in cui sarà effettuata la misurazione. La nuova data deve essere riprogrammata entro un termine massimo di 60 giorni dalla data programmata in origine.

13. Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino e ad ARPA Piemonte, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni.

14. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del Gestore devono essere specificamente comunicate dallo stesso alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte entro 24 ore dall'accertamento.

15. Il Gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati dei monitoraggi delle emissioni, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Città Metropolitana di Torino, ad ARPA Piemonte ed al Sindaco. Per la presentazione dei risultati il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM. 2.0 scaricabile dal sito:

    http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni.

16. Per l'effettuazione del monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore devono essere seguiti i criteri, le strategie, i metodi di campionamento ed analisi individuati da ARPA Piemonte nel documento "Pubblicazione metodi di campionamento ed analisi delle emissioni" reperibile al seguente link: https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti, laddove sia previsto un limite per gli inquinanti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di misura e di campionamento.
18. Il Gestore, per i camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
19. a sigla identificativa dei punti d'emissione presenti presso l'installazione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
20. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE FUNZIONAMENTO

21. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti / linee intesi come i periodi in cui gli impianti / linee sono in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
22. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
    1. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
    2. informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
    3. sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se il guasto causa un pericolo immediato per la salute umana.

Sigla	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm^3/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza monitoraggi (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissio-ne dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm^3]	[kg/h]				
E1	Linea di selezionatura meccanizzata: *cappa del vibrovaglio, cappa del nastro trasportatore parte iniziale e parte finale*	Amb.	30.000	Polveri totali	10	0,300	I + S	Ciclone + Filtro a maniche	1 m oltre il colmo	Semestrali per due volte consecutive poi triennali. Filtro a maniche dotato di pressostato differenziale e di pulizia in automatico

(1) N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale, B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale

Sezione 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.1) Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza interno, di cui al p.to 15 del determinato al presente provvedimento.

Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

5.2) Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.3) Cessazione definitiva dell'attività

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo il **piano di bonifica e ripristino** di cui al p.to 15 del determinato al presente provvedimento. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) ed e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione

- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 6 - LAY OUT DELL'IMPIANTO
- Suddivisione funzionale in lotti e fasi -

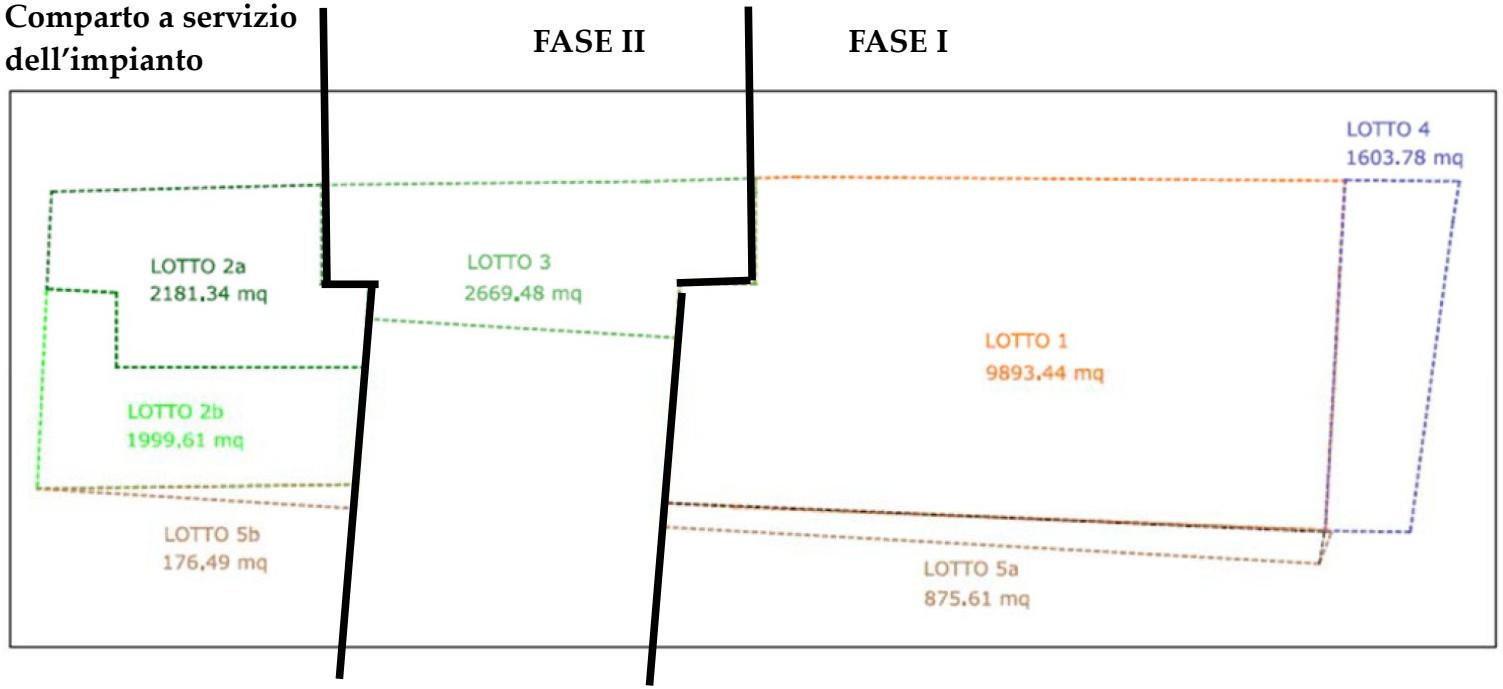

FASE I - Area 1 (Lotti 1, 4, 5a)

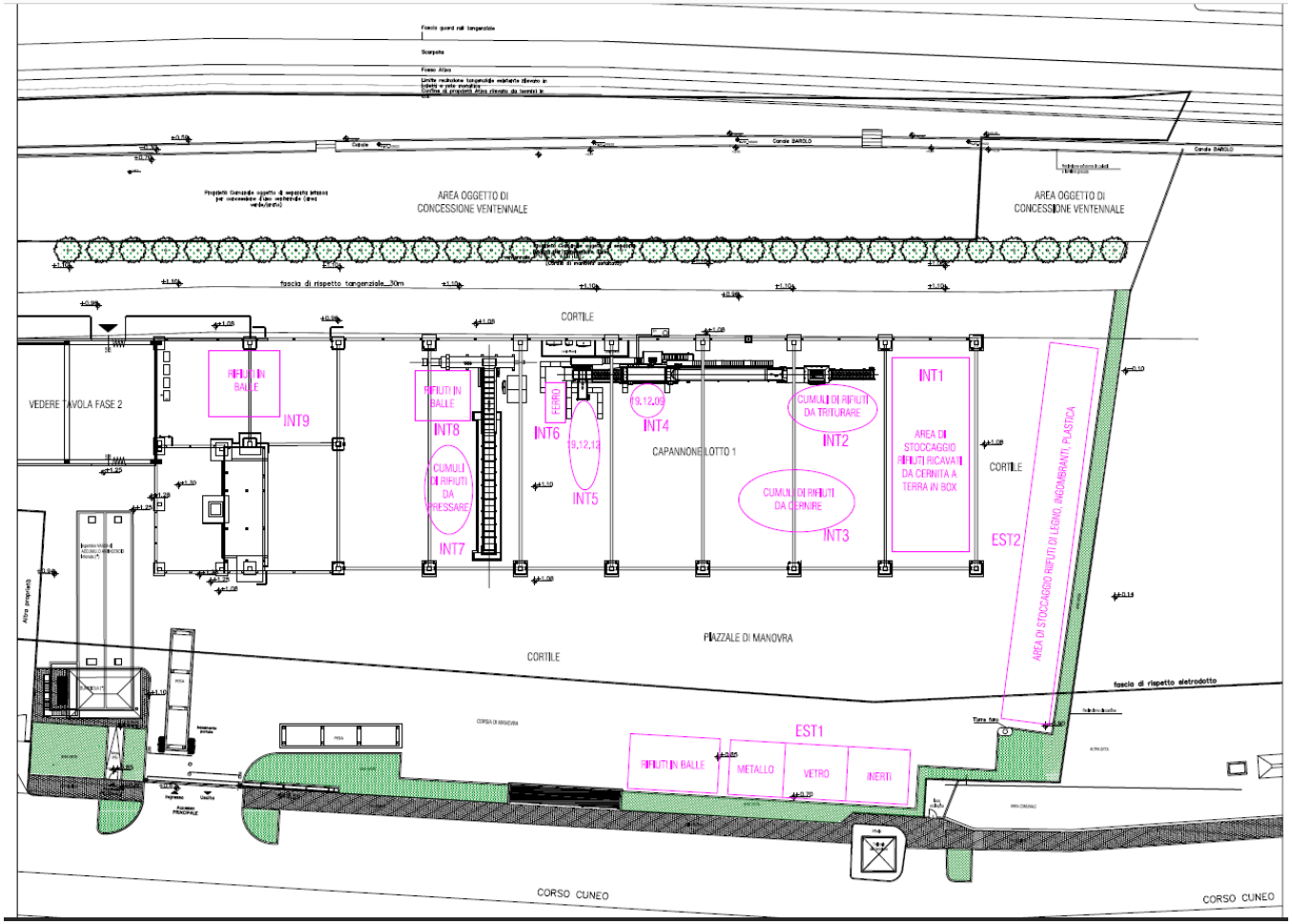

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278
WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

b) FASE II - <u>Area 2 (Lotto 3)</u>

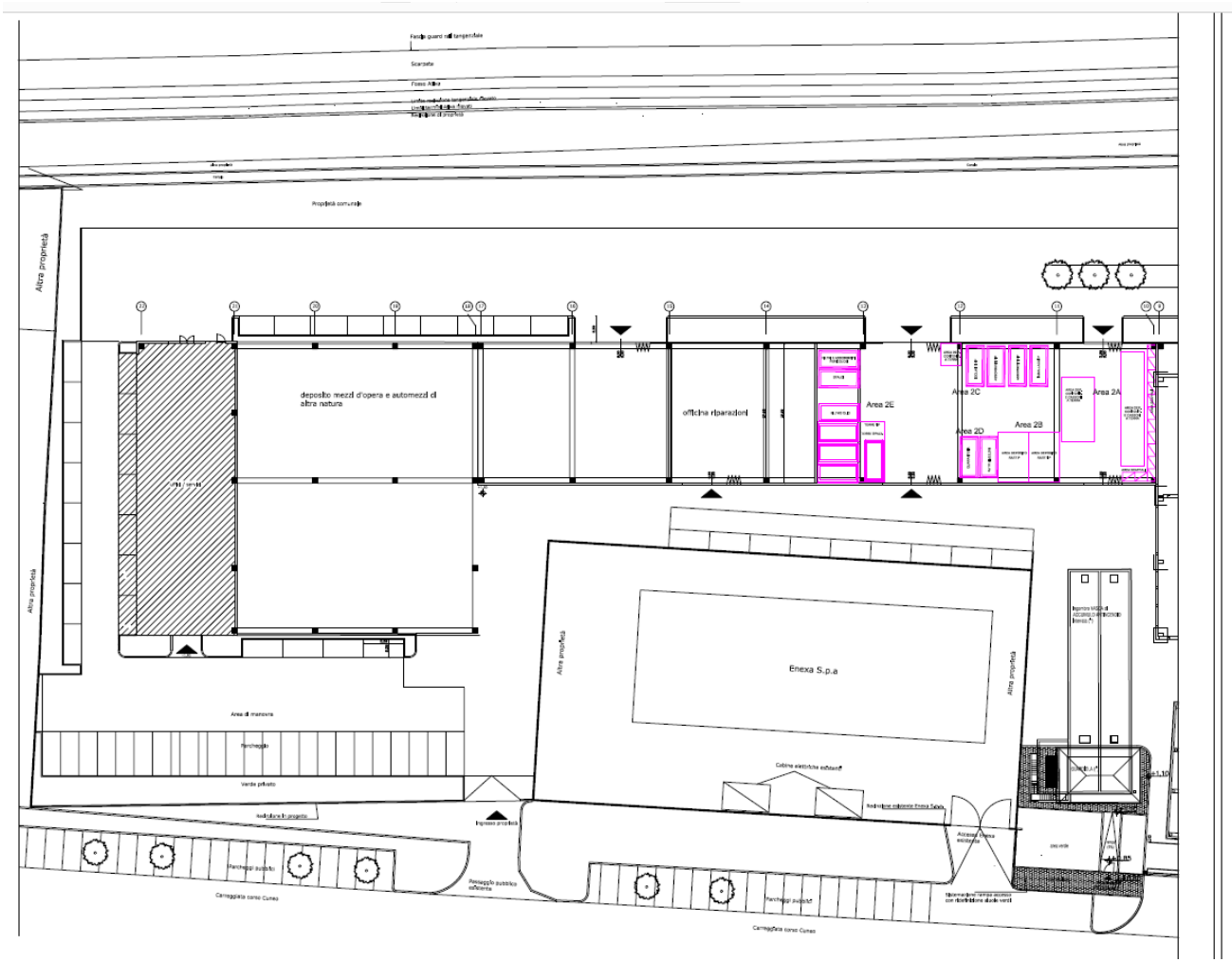

Sezione 7 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

In merito alla gestione delle aree esterne emerge che l'impresa individua, quale superficie scolante, un'area pavimentata pari a circa 7070 m², servita da rete di raccolta delle acque di precipitazione, che sono poi inviate in un impianto di trattamento composto da sedimentazione e disoleazione, della capacità pari a 40 m³, dimensionato per la raccolta ed il trattamento dei primi 5 mm di precipitazione raccolta sulla superficie scolante.
Le acque di prima pioggia, successivamente al trattamento, vengono inviate ad una maglia di 11 pozzi disperdenti, collegati in parallelo.
Da quanto comunicato dall'impresa, i pozzi in questione sono già esistenti e realizzati al di sotto del piazzale su cui è svolta l'attività di gestione dei rifiuti; l'impresa ha proposto la realizzazione di una rete di condotte interrate di ventilazione, che mediante un ventilatore esterno, permettono una la circolazione dell'aria attorno ai citati pozzi.

A monte del manufatto di trattamento delle acque di prima pioggia, viene inserito un pozzetto di by-pass che, al riempimento della citata vasca di accumulo e sedimentazione, invia le acque eccedenti al medesimo sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia e di quelle eccedenti la prima pioggia.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti dei capannoni esistenti nell'insediamento, sono inviate in Canale Barolo mediante una condotta. La competenza relativa alla gestione del citato canale ricade in capo al Comune di Venaria Reale. Per tale immissione l'impresa ha presentato al gestore richiesta al fine di ottenere il nulla osta in linea idraulica.

Stante quanto sopra, si ritiene che, per quanto di competenza alla scrivente Direzione, in merito proposta relativa alla realizzazione dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti, nulla osta all'immissione delle acque di prima pioggia e di quelle eccedenti la prima pioggia in strati superficiali del sottosuolo (n. 11 pozzi assorbenti) secondo lo schema planimetrico allegato alla presente. In particolare si prescrive quanto segue, per la corretta gestione dei sistemi di trattamento e smaltimento, oltre che della pavimentazione delle superfici scolanti:

1. il **rispetto** degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione inviata unitamente all'istanza del 27/06/2022 (prot. CMTo n. 84772) e nelle successiva integrazioni prodotte dall'Impresa nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'AIA di stabilimento;
2. di **non** immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;
3. di **eseguire** idonea e periodica pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta e sedimentazione a servizio della superficie scolante, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
4. di **garantire** che la pavimentazione della superficie scolante conservi nel tempo le caratteristiche tali da assicurare un efficacie impermeabilizzazione, raccolta e convogliamento delle acque meteoriche;
5. di **garantire** che il volume del sistema di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia sia nuovamente disponibile entro le 48 ore successive all'evento meteorico;
6. di realizzare i pozzi assorbenti ad una distanza minima di 50 mt. manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio

dell'aria, anteponendo idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

7. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria dei pozzi assorbenti, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impaludamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

8. di **garantire** l'accessibilità dei punto di controllo delle immissioni;

9. di **indicare** in apposito registro, da conservare a cura dell'Impresa ed a disposizione dell'Autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuati gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente;

10. di **inviare** entro **30 gg** una relazione in caso di variazione degli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio del presente provvedimento;

11. di **conservare** copia del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche riferito a ciascuna superficie scolante e della documentazione presentata al fine del conseguimento del presente atto presso l'insediamento da cui si origina l'immissione.

Sezione 8 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Il Gestore deve provvedere ad effettuare i controlli ed i monitoraggi delle emissioni secondo quanto riportato nel presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Leini.

La Direzione scrivente provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

8.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati:
- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

8.2 Emissioni in atmosfera

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati:
- principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del registro di cui alla Sezione 4;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

8.3 Suolo (controlli indiretti)

Devono essere trasmessi gli esiti della verifica di integrità della pavimentazione esterna e interna.

8.4 Emissioni in strati superficiali del suolo

Relativamente all'immissione delle acque di prima pioggia e di quelle eccedenti la prima pioggia in strati superficiali del sottosuolo, deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati:

- interventi di manutenzione ordinaria dei pozzi assorbenti, cosi come dettagliato alla Sezione 7;

- eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente;

8.5 Rumore

Entro i primi 30 giorni di esercizio a regime dell'impianto, come proposto dal Gestore, dovrà essere eseguita una valutazione della pressione acustica generata, al fine di verificare l'effettiva assenza di pressioni acustiche significative verso l'esterno. Tali dati dovranno essere trasmessi entro 30 gg dall'esecuzione della campagna di misurazione.

8.6 Consumi

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa stimando i consumi di energia, acqua e materie prime.

8.7 PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.
Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

8.8 Controlli programmati

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 decies comma 11 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto. Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it